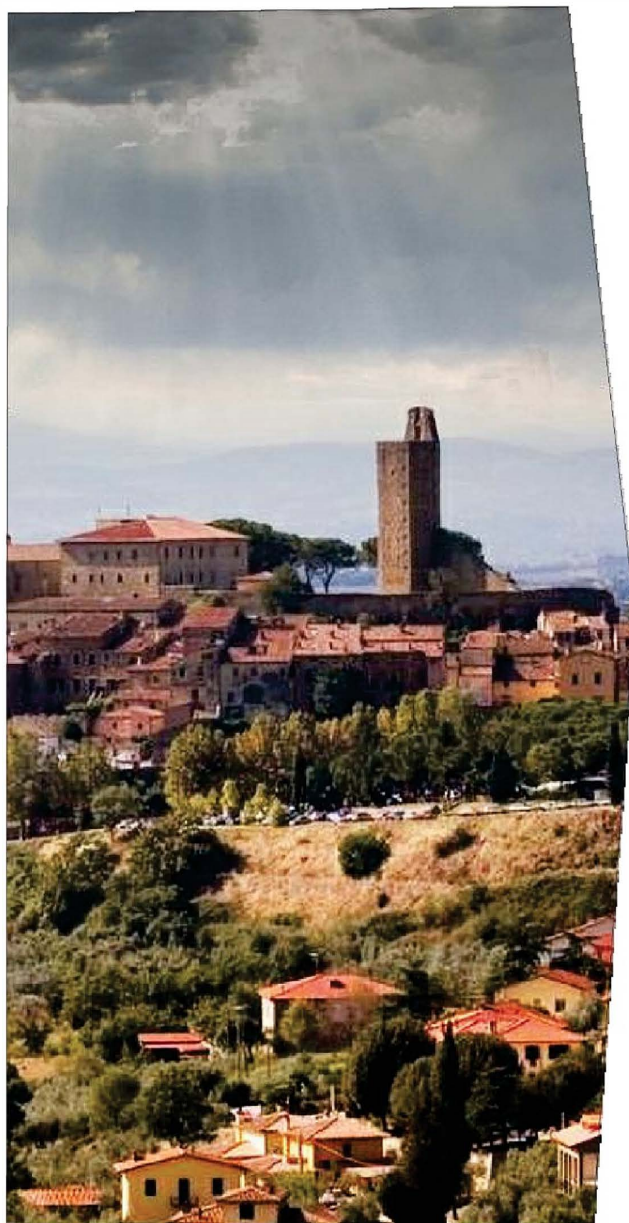




OGGETTO:

PIANO COMUNALE DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL COMUNE DI CASTIGLIONE FIORENTINO



COMMITTENTE:

COMUNE DI CASTIGLIONE FIORENTINO

RIFERIMENTI COMUNE:

Il R.U.P.: Geom. Marco Cerini

Sindaco: Agnelli Mario

OGGETTO ELABORATO:

REGOLAMENTO ACUSTICO COMUNALE

Contenuto:

NORME ATTUATIVE DEL PCCA

REDATTO DA:

TECNOCREO s.r.l.:

Ing. Matteo Bertoneri

Arch. Fabrizio Brozzi

Ing. Claudio Fiaschi

Geom. Michele Squillaci

Ing. Andrea Battistini

Dott.ssa Sara Tonini

Geom. Nicola Ambrosini

Dott.ssa Carolina Signorelli



CODICE ELABORATO

SCALA DIS.

DATA

N.REV.

TIMBRO E FIRMA COMUNE

PCCA_CF_RT_02_00-
REGOLAMENTO ACUSTICO
COMUNALE

Ottobre 2025

00

TECNOCREO Engineers srl

Via Girolamo Savonarola, 15 - 54033 M. di Carrara | MS

e-mail: info@tecnocreo.it

pec: info@pec.tecnocreo.it

Questo disegno è proprietà riservata e non può essere copiato, riprodotto, mostrato a terzi senza nostra autorizzazione scritta

RIFERIMENTI

Titolo	Regolamento comunale delle attività rumorose
Cliente	COMUNE DI CASTIGLION FIORENTINO
Responsabile	Ing. Matteo Bertoneri
Autore/i	Ing. Claudio Fiaschi, Ing. Andrea Battistini, Arch. Fabrizio Brozzi, Geom. Nicola Ambrosini, Geom. Michele Squillaci
Riferimento documento	PCCA_CF_RT_02_00-REGOLAMENTO ACUSTICO COMUNALE
Num. Pagine documento	28
Data	10/11/2025

TECNOCREO SRL - SOCIETA' DI INGEGNERIA

Via G. Savonarola 15- 54033 Carrara (MS)

www.tecnocreo.it

info@tecnocreo.it

Il presente documento è di proprietà del Cliente che ha la possibilità di utilizzarlo unicamente per gli scopi per i quali è stato elaborato, nel rispetto dei diritti legali e della proprietà intellettuale. Tecnocreo S.r.l. detiene il copyright del presente documento. La qualità ed il miglioramento continuo dei prodotti e dei processi sono considerati elementi prioritari da Tecnocreo, che opera mediante un sistema di gestione integrato certificato secondo le norme UNI EN ISO 9001:2015, UNI EN ISO 14001:2015 e UNI ISO 45001:2018



Ai sensi del GDPR n.679/2016 la invitiamo a prendere visione dell'informativa sul Trattamento dei Dati Personali su www.tecnocreo.it.

Sommario

1	TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI	5
	ART. 1 - CAMPO DI APPLICAZIONE.....	5
	ART. 2 - CLASSIFICAZIONE ACUSTICA E LIMITI DI RUMORE.....	5
	ART. 3 - PIANI AZIENDALI DI RISANAMENTO ACUSTICO	7
	ART. 4 – VALUTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO	8
	ART. 5 - VALUTAZIONE PREVISIONALE DI CLIMA ACUSTICO	9
2	TITOLO II – ATTIVITA' RUMOROSE DI CARATTERE PERMANENTE	10
	ART. 6 - DEFINIZIONI E CAMPO DI APPLICAZIONE.....	10
	ART. 7 - CLASSIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ	10
	ART. 8 - ISTANZA PER L'ESERCIZIO DI ATTIVITÀ RUMOROSA PERMANENTE	11
	TITOLO III - ATTIVITÀ RUMOROSE TEMPORANEE	12
	ART. 9 - DEFINIZIONI E CAMPO DI APPLICAZIONE	12
	ART. 10 - AUTORIZZAZIONI COMUNALI PER ATTIVITÀ TEMPORANEE E MANIFESTAZIONI IN LUOGO PUBBLICO O APERTO AL PUBBLICO.....	12
	ART. 11 – ORARI E ACCORGIMENTI PER LA RIDUZIONE DEL DISTURBO DA RUMORE PROVENIENTE DAI CANTIERI EDILI, STRADALI O ASSIMILABILI.....	13
	ART. 12 - AUTORIZZAZIONI COMUNALI IN DEROGA	13
	ART. 13 - AUTORIZZAZIONI COMUNALI IN DEROGA SEMPLIFICATE.....	15
	ART. 14 – MISURAZIONE E VALUTAZIONE DEI LIMITI IN DEROGA.....	17
	ART. 15 - EMERGENZE	17
	ART. 16 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI IN DEROGA DI CUI ALL'ARTICOLO 12 E DI CUI AL REGOLAMENTO REGIONALE 8 GENNAIO 2014, N. 2/R	17
	ART. 17 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI IN DEROGA SEMPLIFICATA DI CUI ALL'ARTICOLO 13 E DI CUI AL REGOLAMENTO REGIONALE 8 GENNAIO 2014, N. 2/R	18
	ART. 18 - REGISTRO DELLE AUTORIZZAZIONI IN DEROGA	19
	TITOLO IV - ALTRE ATTIVITÀ RUMOROSE	20
	ART. 19 - MACCHINE DA GIARDINO.....	20
	ART. 20 - MACCHINE AGRICOLE.....	20
	ART. 21 - AUTOLAVAGGI	20
	ART. 22 - RACCOLTA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI, ATTIVITÀ DI MANUTENZIONE DEGLI SPAZI VERDI E DI SPURGO DELLA RETE FOGNARIA.....	20
	ART. 23 - ALTRE ATTIVITÀ RUMOROSE.....	21
	TITOLO V - SISTEMA SANZIONATORIO E DISPOSIZIONI FINALI	22
	ART. 24 - CONTROLLI	22
	ART. 25 - SANZIONI	22
	ART. 26 - SOSPENSIONE DELL'ATTIVITÀ RUMOROSA	25
	ART. 27 – ORDINANZE	25
	ART. 28 – MODIFICHE AL REGOLAMENTO.....	25

ART. 29 - DISPOSIZIONI FINALI	26
DISCOTECHES, LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO O DA BALLO	27
TABELLA AREE DI PUBBLICO SPETTACOLO	28

1 TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Campo di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina le competenze comunali in materia di inquinamento acustico ai sensi della L. 447/95, della L.R. n.89/98 e del Regolamento regionale 8 gennaio 2014, n. 2/R di attuazione ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della L.R. n. 89/98.
2. Al fine di cui al comma 1 valgono le definizioni indicate dalla L. 447/95 e dai relativi Decreti Attuativi.

Art. 2 - Classificazione acustica e limiti di rumore

1. Il territorio comunale è suddiviso in zone acustiche omogenee alle quali sono assegnati i valori limite di emissione, i valori limite assoluti di immissione, i valori limite differenziali di immissione, i valori di attenzione e i valori di qualità previsti dal D.P.C.M. 14 novembre 1997 e di seguito riportati:

- a. Valori limite di emissione – Leq in dB(A): il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa;

Classe	Tipo classe	Valori limite di emissione – Leq in dB(A):	
		Diurno (06-22)	Notturmo (22-06)
I.	aree particolarmente protette	45	35
II.	aree prevalentemente residenziali	50	40
III.	aree di tipo misto	55	45
IV.	aree di intensa attività umana	60	50
V.	aree prevalentemente industriali	65	55
VI.	aree esclusivamente industriali	65	65

- b. Valori limite di immissione – Leq in dB(A): il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori;

Classe	Tipo classe	Valori limite di immissione – Leq in dB(A):	
		Diurno (06- 22)	Notturmo (22-06)
I.	aree particolarmente protette	50	40
II.	aree prevalentemente residenziali	55	45
III.	aree di tipo misto	60	50
IV.	aree di intensa attività umana	65	55
V.	aree prevalentemente industriali	70	60
VI.	aree esclusivamente industriali	70	70

c. Valori limite differenziali di immissione – Leq in dB(A): differenza tra il livello equivalente di rumore ambientale (rumore con tutte le sorgenti attive) ed il rumore residuo (rumore con la sorgente da valutare non attiva). I valori limite sono 5 dB(A) nel periodo diurno e 3 dB(A) nel periodo notturno. Tali limiti non si applicano:

- nelle aree classificate nella classe VI;
- se il rumore misurato a finestre aperte sia inferiore a 50 dB(A) durante il periodo diurno e 40 dB(A) durante il periodo notturno;
- se il livello di rumore ambientale a finestre chiuse sia inferiore a 35 dB(A) durante il periodo diurno e 25 dB(A) durante il periodo notturno.
- al rumore prodotto da:
 - dalle infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali e marittime;
 - da attività e comportamenti non connessi con esigenze produttive, commerciali professionali;

da servizi e impianti fissi dell'edificio adibiti ad uso comune, limitatamente al disturbo provocato all'interno dello stesso.

d. Valori limite di qualità - Leq in dB(A): I valori di qualità rappresentano i valori di rumore da conseguire nel breve, nel medio e nel lungo periodo con le tecnologie di risanamento disponibili, per realizzare gli obiettivi di tutela previsti dalla legge;

	Tipo classe	Valori limite di emissione – Leq in dB(A):	
		Diurno (06-22)	Notturmo (22-06)
	aree particolarmente protette	47	37
	aree prevalentemente residenziali	52	42
	aree di tipo misto	57	47
	aree di intensa attività umana	62	52
	aree prevalentemente industriali	67	57
	aree esclusivamente industriali	70	70

e. Valori di attenzione - Leq in dB(A): il valore del rumore che segnala la presenza di un potenziale rischio per la salute umana e per l'ambiente. Il superamento di uno dei due valori, i) o ii), ad eccezione delle aree industriali in cui vale il superamento del solo valore di cui al punto ii), comporta l'adozione dei piani di risanamento di cui all'art. 7 della L.447/95.

i. se riferiti a un'ora, i valori limite di immissione aumentati di 10 dB per il periodo diurno e di 5 dB per il periodo notturno;

ii. se relativi ai tempi di riferimento, i valori limite di immissione. In questo caso, il periodo di valutazione viene scelto in base alle realtà specifiche locali, in modo da avere la caratterizzazione del territorio dal punto di vista della rumorosità ambientale.

Art. 3 - Piani aziendali di risanamento acustico

1. Le imprese esercenti attività produttive o commerciali rumorose, qualora i livelli del rumore prodotto dall'attività svolta superino quelli stabiliti dal DPCM 14 novembre 1997 per le singole classi di destinazione d'uso del territorio, sono tenute a presentare al Comune con le modalità indicate all'art.13 della L.R. n. 89/1998, apposito Piano di Risanamento Acustico (PdRA), entro il termine di sei mesi dall'approvazione del piano comunale di classificazione acustica. Il Comune, entro 90 giorni dalla presentazione del PdRA, può dare prescrizioni e richiedere integrazioni e/o chiarimenti, che dovranno essere forniti nei tempi indicati. Per la valutazione dei PdRA il Comune potrà avvalersi del supporto tecnico dell'A.R.P.A.T e per gli aspetti igienico sanitari della Azienda USL Toscana.

2. Le imprese che non abbiano presentato il PdRA sono comunque tenute a adeguarsi ai limiti previsti dal PCCA nella zona di riferimento.

Art. 4 – Valutazione di impatto acustico

1. Sono tenuti a presentare al Comune la documentazione di previsione di impatto acustico con le modalità indicate dalla D.G.R. n. 857 del 21/10/2013 i seguenti soggetti:

a. Titolari dei progetti per la realizzazione, la modifica e il potenziamento delle opere elencate dall'art. 8, comma 2 della L. 447/95 e di seguito riportate:

- i. opere sottoposte a valutazione di impatto ambientale ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- ii. aeroporti, aviosuperfici, eliporti;
- iii. strade di tipo A (autostrade), B (strade extraurbane principali), C (strade extraurbane secondarie), D (strade urbane di scorrimento), E (strade urbane di quartiere) e F (strade locali), secondo la classificazione di cui al D.lgs. n. 285/1992 e successive modificazioni;
- iv. discoteche;
- v. circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi;
- vi. impianti sportivi e ricreativi
- vii. ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia.

b. I richiedenti il rilascio:

- i. di concessioni edilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibite ad attività produttive, sportive e ricreative ed a postazioni di servizi commerciali polifunzionali;
- ii. di altri provvedimenti comunali di abilitazione all'utilizzazione degli immobili e delle infrastrutture di cui sopra;
- iii. di qualunque altra licenza od autorizzazione finalizzata all'esercizio di attività produttive.

2. Laddove, in luogo della domanda di rilascio dei provvedimenti di autorizzazione, di cui al comma precedente, sia prevista denuncia di inizio di attività, od altro atto equivalente, la documentazione prescritta dal comma 1 deve essere prodotta dal soggetto interessato unitamente alla denuncia stessa, od al diverso atto equivalente. Sono esclusi dall'obbligo di presentare la documentazione di previsione di impatto acustico i richiedenti istanze di autorizzazione, concessione o denunce di inizio attività relative ad attività commerciali quali: vendita al dettaglio (con esclusione dei centri commerciali polifunzionali), commercio all'ingrosso e commercio per conto terzi, attività artigianali di sartoria, ricamo, calzoleria, intaglio, altre attività svolte senza l'ausilio di apparecchi meccanici od elettrici che producano percussioni, vibrazioni o emissioni di suoni o rumori, con dichiarazione esplicita, redatta sotto la propria personale responsabilità da parte del titolare dell'attività.

3. Per lo snellimento e semplificazione dei procedimenti amministrativi, agli interventi di cui alle fattispecie previste dal D.P.R. 160/2010 e successive modifiche ed integrazioni, nel caso in cui l'impatto acustico dell'attività sia prevedibilmente poco significativo, è applicabile la procedura dell'autocertificazione da effettuarsi dal titolare dell'impresa e/o legale rappresentante sull'apposita modulistica che sarà messa a disposizione dall'Ufficio Sportello Unico per le Attività Produttive.
4. La documentazione di impatto acustico prescritta ai sensi dei commi precedenti, qualora i livelli di rumore previsti superino i valori di emissione definiti dal DPCM 14 novembre 1997, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. a), L. 447/1995, deve espressamente contenere l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore causate dall'attività o dagli impianti.

Art. 5 - Valutazione previsionale di clima acustico

1. soggetti pubblici e privati interessati alla realizzazione delle tipologie di insediamenti elencati dall'art. 8, comma 3, L. 447/1995 e di seguito indicati, sono tenuti a presentare al Comune una relazione previsionale di clima acustico con le modalità indicate dalla D.G.R. n. 857 del 21/10/2013:
 - a. scuole e asili nido;
 - b. ospedali, case di cura e di riposo;
 - c. parchi pubblici urbani ed extraurbani;
 - d. nuovi insediamenti residenziali prossimi alle opere indicate all'art. 8, comma 2 della L.447/95.

2 TITOLO II – ATTIVITA' RUMOROSE DI CARATTERE PERMANENTE

Art. 6 - Definizioni e campo di applicazione

Al fine del presente regolamento si definisce attività rumorosa di carattere permanente qualsiasi attività che non abbia carattere di temporaneità, incluse le attività temporanee ma ripetitive che abbiano una durata superiore a 30 giorni l'anno.

Nell'ambito delle procedure di cui al precedente art. 4, per una valutazione della documentazione e per il rilascio del nulla osta acustico di cui all'art. 8 comma 6 della L.447/95 e s.m.i, ove previsto, il Comune si avvale del supporto tecnico dell'ARPAT ai sensi della L.R. 30/2009 e s.m.i.

Nel campo di applicazione rientrano inoltre i luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e i pubblici esercizi, compresi i circoli privati in possesso della prescritta autorizzazione, che utilizzano impianti elettroacustici di amplificazione e di diffusione sonora, in qualsiasi ambiente, sia al chiuso che all'aperto. Il presente titolo si applica inoltre a tutte le strutture fisse, aperte o chiuse, destinate allo sport, al tempo libero e allo spettacolo;

Le disposizioni del presente titolo non si applicano alle manifestazioni ed agli spettacoli temporanei o mobili che prevedono l'uso di macchine o di impianti rumorosi, per i quali si fa riferimento agli articoli del Titolo III.

Art. 7 - Classificazione delle attività

Per le finalità del presente titolo sono definite le seguenti attività, a carattere esemplificativo e non esaustivo:

esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, compresi quelli di cui all'art. 48 c. 1 della L.R. 28/2005 e s.m.i., con svolgimento di attività complementari caratterizzati da musica (sottofondo, accompagnamento) ballo, spettacoli, attività di intrattenimento esercitate in ambienti appositamente destinati ed allestiti;

sale da giochi e similari, piani bar, discoteche, teatri e circoli privati, scuole di ballo, scuole di musica, sale ballo, palestre per attività sportiva con musica.

L'utilizzo di apparecchi ed impianti musicali (TV, radio, Jukebox, casse, fisse o mobili e simili) in attività di cui al comma precedente deve essere effettuato nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

il suono degli strumenti o apparecchi deve sempre essere mantenuto a tonalità tale da non arrecare disturbo alla quiete pubblica o privata;

è vietato collocare strumenti o apparecchi o diffusori sonori di qualsiasi genere all'esterno degli esercizi o dei circoli, salvo che un'apposita Valutazione Previsionale di Impatto Acustico o Valutazione di Impatto Acustico ne dimostri la compatibilità con i limiti normativi vigenti.

È in ogni caso vietato agli esercizi commerciali e/o di somministrazione effettuare intrattenimenti musicali e sonori percepibili dall'esterno dei locali dopo le ore 24 ovvero dopo l'orario stabilito dall'autorizzazione in deroga di cui al successivo Art. 12, ai limiti massimi di pressione acustica per esecuzioni musicali, come previsto all'art. 36 del Regolamento di Polizia Urbana a cui si rimanda.

Art. 8 - Istanza per l'esercizio di attività rumorosa permanente

L'istanza per l'utilizzo di strutture da adibirsi ad attività di cui al presente Titolo deve essere corredata da idonea Valutazione Previsionale di Impatto Acustico e trasmessa al SUAP in via telematica;

Il responsabile del procedimento, qualora accerti la mancanza della documentazione di cui al comma che precede, sospende il procedimento stesso, dandone immediata comunicazione all'interessato con richiesta di integrazione, sino all'acquisizione di quest'ultima.

Il responsabile del procedimento può richiedere all'ARPAT il parere tecnico sulla documentazione di Valutazione Previsionale di Impatto Acustico; nel caso ricorra la necessità di acquisire il nulla osta ai sensi dell'Art. 8 c.6 della Legge n. 447/1995 e s.m.i., trasmette la documentazione agli uffici / enti interessati, per l'acquisizione del relativo nulla osta.

Sono escluse dall'obbligo di presentare la documentazione di impatto acustico, le attività a bassa rumorosità di cui all'Allegato B del D.P.R. 227/2011 fatta eccezione per l'esercizio di ristoranti, pizzerie, trattorie, bar, mense, attività ricreative, agrituristiche, culturali e di spettacolo, sale da gioco, palestre, che utilizzino impianti di diffusione sonora a sorgenti multiple ovvero svolgano manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali.

TITOLO III - ATTIVITÀ RUMOROSE TEMPORANEE

Art. 9 - Definizioni e campo di applicazione

1. Ai fini del presente regolamento si definisce attività temporanea qualsiasi attività che si esaurisce in periodi di tempo limitati e/o legata ad ubicazioni variabili di tipo provvisorio; fatti salvi i cantieri edili, stradali e assimilabili di cui al successivo art.11, sono da escludersi le attività ripetitive che si svolgano per oltre 30 giorni l'anno, anche non consecutivi, nella stessa localizzazione.
2. Sono da considerarsi attività rumorose a carattere temporaneo, ai sensi del presente Regolamento, i concerti, gli spettacoli, le feste popolari, le sagre e manifestazioni straordinarie a carattere commerciale, le manifestazioni di partito, sindacali, di beneficenza, i luna-park, le manifestazioni sportive e quant'altro necessari, per la buona riuscita della manifestazione, dell'utilizzo delle sorgenti sonore che producono elevati livelli di rumore (amplificate e non) e con allestimenti temporanei inferiori o uguali a 30 giorni.
3. Sono altresì da considerarsi attività rumorose a carattere temporaneo, le attività di piano-bar, le serate di musica dal vivo, la diffusione musicale, esercitate presso pubblici esercizi, e con allestimenti temporanei inferiori o uguali a 30 giorni, solo se a supporto dell'attività principale licenziata.
4. Sono inoltre da considerarsi attività rumorose a carattere temporaneo, le attività di cantiere qualora utilizzino impianti e macchinari rumorosi, per la cui disciplina si rimanda al successivo art.11.

Art. 10 - Autorizzazioni comunali per attività temporanee e manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico

1. Ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera h), della l. 447/1995, il Titolo III disciplina le autorizzazioni relative al campo di applicazione del presente regolamento per:
 - attività temporanee e manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico nonché per gli spettacoli a carattere temporaneo o mobile o all'aperto, da effettuarsi nelle aree destinate a spettacolo a carattere temporaneo, o mobile, o all'aperto, la cui localizzazione è indicata con apposita campitura nella cartografia allegata al PCCA., qualora dette attività comportino l'impiego di macchinari o di impianti rumorosi.
 - attività temporanee e manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico nonché per gli spettacoli a carattere temporaneo o mobile o all'aperto, da effettuarsi al di fuori delle aree destinate a spettacolo
2. Le attività rumorose a carattere temporaneo si intendono sempre autorizzate ai sensi del presente regolamento qualora rispettino i limiti di emissione e immissione assoluti previsti dal PCCA ed i valori limite differenziali, previa redazione della Valutazione Previsionale di Impatto Acustico o dichiarazione del tecnico competente in acustica ambientale attestante il rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente.
3. Le attività rumorose a carattere temporaneo possono essere autorizzate in deroga ai limiti di classe acustica a norma del presente Regolamento, qualora gli organizzatori di tali attività prevedano di superare tali limiti, secondo le modalità riportate ai successivi artt. 12 e 13.

Art. 11 – Orari e accorgimenti per la riduzione del disturbo da rumore proveniente dai cantieri edili, stradali o assimilabili

1. L'attivazione di macchine rumorose e l'esecuzione di lavori rumorosi in cantieri edili e stradali è consentita a condizione che siano rispettati i limiti acustici previsti dal PCCA, senza necessità di autorizzazione ai sensi del presente Regolamento, nei giorni feriali, escluso il sabato e i giorni festivi dalle ore 8.00 alle ore 19.00.

Nel caso in cui i lavori rumorosi interessino un fabbricato composto da più unità immobiliari, almeno in parte occupate, l'attivazione dei macchinari e/o attività rumorose è consentita dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 15.00 alle ore 19.00.

2. Le attività di cantiere che, per motivi eccezionali, contingenti e documentabili, quali particolari lavorazioni che non possono essere interrotte (es.: gettate di calcestruzzo, pavimenti in cemento ecc., ovvero che richiedano un processo di lavorazione continua che, se interrotta, può causare danni all'opera stessa, possono essere svolte in deroga agli orari di cui ai precedenti commi, previa preventiva autorizzazione secondo le modalità di cui al successivo art. 12 e 13 del presente regolamento.

3. Nel caso in cui le attività di cui al comma 1 comportino il superamento dei valori limite di immissione di cui all'art. 2 comma 3 della L. 447/1995, stabiliti per la classe di appartenenza, è rilasciata autorizzazione in deroga nel rispetto di quanto previsto ai successivi articoli 12 e 13 del presente regolamento.

4. All'interno dei cantieri, le macchine e gli impianti in uso sia fissi che mobili dovranno essere conformi alle rispettive norme di omologazione e certificazione in materia di emissione acustica ambientale delle macchine e attrezzature destinate a lavorare all'aperto, così come recepite dalla legislazione italiana. All'interno degli stessi dovranno comunque essere utilizzati tutti gli accorgimenti tecnici e gestionali finalizzati a minimizzare l'impatto acustico verso l'esterno. Per le altre attrezzature non considerate nella normativa nazionale vigente, quali attrezzi manuali, dovranno essere utilizzati tutti gli accorgimenti e comportamenti per rendere meno rumoroso il loro uso.

Nel rispetto delle vigenti norme antinfortunistiche e compatibilmente con la sicurezza del cantiere, gli avvisatori acustici dovranno essere utilizzati in modo limitato se non sostituibili con altro tipo luminoso.

5. Per le opere pubbliche concernenti lavori ferroviari e stradali di particolare importanza, potrà essere autorizzato anche il lavoro in orario notturno, previa acquisizione dell'autorizzazione di cui al successivo Art. 12.

Art. 12 - Autorizzazioni comunali in deroga

1. Le autorizzazioni di cui all'articolo 9 possono essere rilasciate anche in deroga ai valori limite di immissione di cui all'art. 2, comma 3 della L. 447/1995 e all'art. 2 del presente Regolamento, fermo restando quanto previsto al comma 2.

2. Nel caso di manifestazioni che si svolgono al di fuori delle aree destinate a spettacolo a carattere temporaneo o mobile o all'aperto o zone silenziose, anche se riferite a eventi o sorgenti di rumore diverse,

possono essere rilasciate, nella stessa area, autorizzazioni in deroga per un totale di giorni l'anno, computato per ciascuna delle fasce orarie notturna e diurna di cui al D.P.C.M. 14/11/1997, non superiore a:

- a. se all'aperto ed organizzate o patrocinate dagli enti locali e soggetti pubblici:
 - i. trenta giorni per le aree di classe V e VI;
 - ii. venticinque giorni per le aree di classe IV;
 - iii. venti giorni per le aree di classe III;
 - iv. quindici giorni per le aree di classe I o II, fermo restando quanto previsto nei commi 5 e 6;
- b. nell'ambito del limite massimo di giorni individuato dalla lettera a), se all'aperto ed organizzate da soggetti privati:
 - i. venti giorni in aree di classe V e VI;
 - ii. quindici giorni in aree di classe IV;
 - iii. dieci giorni in aree di classe III;
 - iv. cinque giorni per le aree di classe I o II, fermo restando quanto previsto nei commi 5 e 6;

se al chiuso, cinque giorni da chiunque siano organizzate.

I limiti massimi di giorni indicati al comma 2 sono riferiti all'area interessata dall'impatto acustico e non possono essere superati anche in caso di richieste provenienti da soggetti diversi o per eventi o sorgenti di rumore diverse.

Al fine del rilascio dell'autorizzazione il proponente ha l'obbligo di:

- indicare la durata richiesta della deroga;
- individuare puntualmente l'area in cui la deroga è consentita;
- individuare le misure necessarie a mitigare l'impatto acustico dell'attività o della manifestazione.

In caso di manifestazioni temporanee di carattere eccezionale e di particolare interesse pubblico, organizzate o patrocinate da enti locali e soggetti pubblici, l'autorizzazione in deroga può essere rilasciata anche in aree in classe I e II ricadenti nelle aree protette di cui alla legge 6 dicembre 1991 n. 394 (Legge quadro sulle aree protette.) e di cui alla legge regionale 11 aprile 1995 n. 49 (Norme sui parchi, le riserve naturali e le aree naturali protette di interesse locale) se e solo se: la stessa sia rilasciata nel rispetto di quanto previsto dalla L. 394/1991, dalla L.R. 49/1995, dal regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997 n. 357 (Regolamento recante attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche) e dalla legge regionale 6 aprile 2000, n. 56 (Norme per la conservazione e la tutela degli habitat naturali e seminaturali, della flora e della fauna selvatiche – Modifiche alla legge regionale 23 gennaio 1998, n.7 – Modifiche alla legge regionale 11 aprile 1995, n.49);

sia acquisito il parere positivo dell'ente gestore dell'area.

L'autorizzazione di cui al comma 5 del presente articolo:

può essere concessa una sola volta all'anno, per un massimo di sette giorni consecutivi e prescriva le azioni di mitigazione da attuare affinché l'incremento delle emissioni sonore prodotte non sia superiore a 10 dB(A) rispetto ai valori limite di immissione di riferimento, sia diurni che notturni;

la porzione dell'area per la quale viene richiesta la deroga sia puntualmente individuata nell'ambito dell'autorizzazione;

i livelli sonori emessi siano controllati, a cura del richiedente, per tutta la durata dell'evento.

Per il rilascio delle autorizzazioni in deroga è necessario il parere delle Aziende unità sanitarie locali territorialmente competenti. Nei casi previsti dall'articolo 13 non è necessaria l'acquisizione di tale parere. In questo caso è possibile richiedere l'autorizzazione in deroga in forma semplificata.

Art. 13 - Autorizzazioni comunali in deroga semplificate

Nei seguenti casi è possibile fare ricorso all'autorizzazione in deroga semplificata:

- A) Cantieri edili, stradali o assimilabili ubicati in aree di classe III, IV, V e VI e non in prossimità di scuole, ospedali, case di cura e di riposo, nel rispetto delle seguenti condizioni:
 - a. Orario dei lavori: l'uso dei macchinari rumorosi ed in genere l'esecuzione di lavori rumorosi, si svolge in una fascia oraria compresa tra le ore 08:00 e le ore 19:00;
 - b. Limiti:
 - i. a) 65 dB(A) misurati all'interno delle abitazioni nel caso di ristrutturazioni interne;
 - ii. 70 dB(A) negli altri casi;
 - c. Durata dei lavori: massimo venti giorni lavorativi.
 - d. Giorni: tutti i giorni feriali escluso il sabato;
 - e. Nel caso di attività di durata superiore a cinque giorni lavorativi, la domanda di autorizzazione indica e contiene:
 - i. una relazione che attesti la conformità dei macchinari utilizzati rispetto ai requisiti in materia di emissione acustica ambientale stabiliti dal d.lgs. 262/2002, con l'indicazione dei livelli di emissione sonora prodotti;
 - ii. l'elenco di tutti gli accorgimenti tecnici e procedurali da adottare per contenere il disagio della popolazione esposta al rumore;
 - iii. una pianta dettagliata e aggiornata dell'area interessata con l'identificazione degli edifici di civile abitazione potenzialmente esposti al rumore;
 - iv. una relazione redatta da un tecnico competente ai sensi del d.lgs. 17 febbraio 2017, n. 42, da cui si possa desumere, sulla base delle misurazioni effettuate o dell'utilizzo dei modelli matematici previsionali, il rispetto dei limiti sopra indicati in prossimità dei recettori. Nel caso di cantieri stradali, le misure fonometriche atte a determinare il rispetto dei limiti devono avere una durata di almeno trenta minuti consecutivi.

- B) Attività temporanee e manifestazioni da svolgersi nelle aree destinate a spettacolo a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto, nel rispetto delle seguenti condizioni:
- a. Limiti:
 - i. esternamente all'area: coincidono con i limiti di zona (assoluti di immissione e di emissione) in prossimità dei recettori sensibili presenti;
 - ii. internamente all'area: Il limite massimo di emissione da non superare è di 75 dB Leq(A). Non si considerano i limiti differenziali.
 - b. Orario dell'attività: dalle ore 10.00 alle ore 24.00 di tutti i giorni dell'anno.
 - c. La domanda di autorizzazione indica e contiene:
 - i. una relazione che attesti il rispetto dei valori limite e delle fasce orarie;
 - ii. l'elenco di tutti gli accorgimenti tecnici e procedurali da adottare per contenere il disagio della popolazione esposta al rumore.
- C) Attività temporanee e manifestazioni da svolgersi in aree diverse da quelle di cui alla lettera b), ricadenti in classe III, IV, V e VI e non in prossimità di scuole, ospedali, case di cura e di riposo, nel rispetto delle seguenti condizioni:
- a. Limiti di emissione da rispettare in ambiente esterno:
 - i. 70 dB(A) dalle ore dieci alle ore ventidue e 60 dB(A) dalle ore ventidue alle ore ventiquattro;
 - ii. 65 dB(A) dalle ore dieci alle ore ventidue e 55 dB(A) dalle ore ventidue alle ore ventiquattro, misurato negli ambienti interni - a finestre aperte e alla distanza di 1 metro dalla finestra - dell'unità abitativa maggiormente esposta al rumore facente parte dell'edificio interessato dalle emissioni sonore.
 - b. Limiti di emissione in ambiente interno strutturalmente collegato nel caso di attività temporanee al chiuso:
 - i. 60 dB(A) dalle ore dieci alle ore ventidue;
 - ii. 50 dB(A) dalle ore ventidue alle ore ventiquattro.
 - c. Durata: non possono essere concesse deroghe per un numero di giorni superiore a quello indicato all'art. 12 comma 2 del presente Regolamento.
 - d. Orario dell'attività: dalle ore 10.00 alle ore 24.00 in giorni feriali e festivi.
 - e. Ove la manifestazione o attività abbia una durata superiore ai tre giorni, la domanda di autorizzazione indica e contiene:
 - i. l'elenco di tutti gli accorgimenti tecnici e procedurali da adottare per contenere il disagio della popolazione esposta al rumore.

- ii. Una pianta dettagliata e aggiornata dell'area interessata con l'identificazione degli edifici di civile abitazione potenzialmente esposti al rumore.
- iii. una relazione redatta da un tecnico competente ai sensi del d.lgs. 17 febbraio 2017, n. 42, da cui si possa desumere, sulla base delle misurazioni effettuate o dell'utilizzo dei modelli matematici previsionali, il rispetto dei limiti sopra indicati in prossimità dei recettori.

Art. 14 – Misurazione e valutazione dei limiti in deroga

- A. I limiti della deroga sono considerati come limiti di emissione dell'attività nel suo complesso, intesa come sorgente unica e sono misurati in facciata degli edifici in corrispondenza dei recettori più esposti al rumore ovvero negli ambienti abitativi interni esposti al rumore.
- B. Nel caso di attività svolte anche al chiuso il corrispondente limite è verificato all'interno dell'edificio più esposto al rumore e strutturalmente collegato.
- C. Il parametro di misura e di riferimento è il livello equivalente di pressione sonora ponderato A, misurato conformemente a quanto prescritto nel decreto del Ministero dell'Ambiente del 16 marzo 1998 "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico".
- D. Nel caso di cantieri stradali, le misure fonometriche atte a determinare il rispetto dei limiti devono avere una durata di almeno trenta minuti consecutivi. Negli altri casi il tempo di misura è di almeno quindici minuti, e i risultati devono essere eventualmente corretti con le penalizzazioni previste dal decreto sopra citato.
- E. Quando non altrimenti specificato è sempre implicita la deroga al criterio differenziale.

Art. 15 - Emergenze

Ai cantieri edili o stradali da attivarsi per il ripristino urgente dell'erogazione di servizi pubblici (linee telefoniche ed elettriche, condotte fognarie, acqua potabile, gas, ripristino di sistemi viari essenziali, ecc.) ovvero in situazioni di pericolo per l'incolumità della popolazione e di pericolo immediato per l'ambiente e il territorio, è concessa deroga agli orari, ai limiti massimi di rumorosità ed agli adempimenti amministrativi previsti dal presente regolamento.

Art. 16 - Modalità di presentazione delle domande per il rilascio delle autorizzazioni in deroga di cui all'articolo 12 e di cui al Regolamento regionale 8 gennaio 2014, n. 2/R

- A. Qualora il legale rappresentante dell'attività rumorosa a carattere temporaneo ritenga di superare i limiti di rumore e/o di orario indicati nel regolamento, e non sia in condizione di richiedere la deroga semplificata di cui all'art.13, dovrà indirizzare al Sindaco specifica domanda di autorizzazione in deroga in bollo. Tale domanda va inoltrata almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'attività, deve essere corredata

da relazione descrittiva dell'attività che si intende svolgere, redatta da tecnico competente in acustica ai sensi del D.lgs. 17 febbraio 2017, n.42. La relazione indica e contiene:

- a. l'elenco degli accorgimenti tecnici e procedurali da adottare per contenere il disagio della popolazione esposta al rumore, con la descrizione delle modalità di realizzazione;
 - b. una pianta dettagliata e aggiornata dell'area interessata con l'identificazione degli edifici di civile abitazione potenzialmente esposti al rumore;
 - c. per i cantieri, l'attestazione della conformità dei macchinari utilizzati rispetto ai requisiti in materia di emissione acustica ambientale stabiliti dal decreto legislativo 4 settembre 2002 n. 262 (Attuazione della direttiva 2000/14/CE concernente l'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto.), con l'indicazione dei livelli di emissione sonora prodotti;
 - d. la durata complessiva della manifestazione o del cantiere e quella delle singole attività in cui si articola;
 - e. i livelli di emissione sonora cui sarebbero sottoposti i ricettori in assenza di interventi di mitigazione attiva o passiva e quelli attesi in caso di utilizzazione degli accorgimenti di cui alla lettera a);
 - f. i limiti per cui è richiesta la deroga, motivando la richiesta per ognuna delle diverse attività che si intende svolgere.
 - g. Attestazione dell'avvenuto versamento dei diritti dovuti fissati in € 100,00.
- B. L'ufficio competente, valutate le motivazioni e acquisito il parere della Azienda USL Toscana Nord Ovest, rilascia l'autorizzazione in deroga all'esercizio dell'attività rumorosa temporanea con eventuali proprie prescrizioni.

Art. 17 - Modalità di presentazione delle domande per il rilascio delle autorizzazioni in deroga semplificata di cui all'articolo 13 e di cui al Regolamento regionale 8 gennaio 2014, n. 2/R

- A. Qualora il legale rappresentante dell'attività rumorosa a carattere temporaneo ritenga di superare i limiti di zona previsti dal P.C.C.A. e sia in condizione di richiedere la deroga semplificata di cui all'art.13, dovrà indirizzare al Sindaco entro 15 giorni prima dell'inizio dell'attività rumorosa specifica domanda di autorizzazione in deroga in bollo.
- B. Nei casi previsti, la domanda dovrà essere corredata da apposita relazione descrittiva dell'attività che si intende svolgere, redatta da tecnico competente in acustica ai sensi del D.lgs. 17 febbraio 2017, n.42. I contenuti della relazione sono specificati nell'art. 13 del presente regolamento.
- C. La documentazione dovrà contenere l'attestazione dell'avvenuto versamento dei diritti comunali dovuti fissati in € 70,00.
- D. L'Ufficio competente, accertata la sussistenza delle condizioni e dei requisiti previsti, provvede al rilascio dell'autorizzazione.
- E. Nel caso di attività rumorosa derivante da cantieri edili, stradali o assimilabili la cui durata non superi i 5 giorni lavorativi, è sufficiente la presentazione da parte del titolare dell'attività, almeno 15 giorni prima dell'inizio dell'attività rumorosa, della sola istanza nella quale viene richiesta l'autorizzazione al superamento dei limiti di zona e dichiarato il rispetto delle condizioni previste dall'art.13 comma 1 lett.

a) punti i, ii e iv del presente regolamento, corredata da attestazione di versamento dei diritti pari a € 50,00. In assenza di specifica comunicazione da parte del Comune nel termine di 10 giorni dal ricevimento dell'istanza, l'autorizzazione richiesta si intende concessa.

Art. 18 - Registro delle autorizzazioni in deroga

Sul sito web del Comune è pubblicato l'elenco aggiornato delle autorizzazioni in deroga rilasciate sul proprio territorio ai sensi del presente regolamento.

TITOLO IV - ALTRE ATTIVITÀ RUMOROSE

Art. 19 - Macchine da giardino

1. Fermo restando quanto previsto da Regolamento di Polizia Urbana all'art.34 in ordine alla tutela del riposo e della tranquillità dei cittadini, l'uso di macchine e impianti rumorosi per l'esecuzione di lavori di giardinaggio è consentito tutti i giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 20.00. Il sabato e i giorni festivi dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 16.00 alle ore 20.00.
2. Le macchine e gli impianti in uso per l'esecuzione dei lavori di giardinaggio devono essere tali da ridurre l'inquinamento acustico nelle aree adiacenti ai più bassi livelli consentiti dalla tecnica corrente, ovvero conformi alle direttive comunitarie recepite dalla normativa nazionale.

Art. 20 - Macchine agricole

1. Fermo restando quanto previsto da Regolamento di Polizia Urbana all'art.34 in ordine alla tutela del riposo e della tranquillità dei cittadini, l'impiego temporaneo di macchine agricole per i lavori stagionali, la conduzione, coltivazione e la silvicoltura dei fondi, in deroga ai limiti della classificazione acustica, è consentito dalle ore 6:00 alle ore 21:00 dei giorni feriali (sabato compreso) e dalle ore 6:00 alle ore 13:00 nei giorni festivi.
2. Relativamente alle emissioni rumorose, le macchine e gli impianti posti in uso dovranno essere conformi alle direttive comunitarie recepite dalla normativa nazionale.

Art. 21 - Autolavaggi

1. L'impiego di apparecchiature rumorose (aspiratori automatici, lance, ecc.) nell'ambito di qualsiasi impianto di autolavaggio (siano essi inseriti in impianti stradali di distribuzione carburanti o meno) è consentito, previa presentazione di apposita Valutazione Previsionale di Impatto Acustico ed eventuale ottenimento del nulla osta di cui al comma 6 dell'art.8 della Legge 447/1995 e successive modifiche e integrazioni.
2. Fermo restando quanto previsto da Regolamento di Polizia Urbana all'art.34 in ordine alla tutela del riposo e della tranquillità dei cittadini, il funzionamento degli impianti in aree a prevalente uso residenziale è consentito:
 - a. nei giorni feriali: nella fascia oraria compresa tra le ore 8:00 e le ore 19:00;
 - b. nei giorni festivi: nella fascia oraria compresa tra le ore 9:00 e le ore 19:00.
3. Eventuali orari differenti potranno essere concessi solo previa dimostrazione, mediante Valutazione Previsionale di Impatto Acustico, della loro compatibilità con i limiti acustici vigenti.

Art. 22 - Raccolta dei rifiuti solidi urbani, attività di manutenzione degli spazi verdi e di spurgo della rete fognaria

1. Le attività di spazzamento, raccolta e compattamento dei rifiuti solidi urbani, come le attività di

manutenzione degli spazi verdi e le attività di spurgo della rete fognaria, possono essere eseguite anche in deroga ai valori limite previsti nella classificazione acustica, alle seguenti condizioni:

- a. durata delle operazioni ridotta al minimo tecnicamente possibile;
- b. divieto di mantenimento in accensione dei mezzi preposti oltre al tempo strettamente necessario all'operazione;
- c. utilizzo di mezzi omologati e comunque delle apparecchiature ambientalmente più compatibili;
- d. adozione di tutte le cautele gestionali per la limitazione delle immissioni sonore al fine della salvaguardia della salute pubblica.

1. In ogni caso le predette attività dovranno essere svolte:

- a. utilizzando le attrezzature più idonee sotto il profilo dell'inquinamento rumoroso disponibili sul mercato ed eventualmente, quando tecnicamente possibile, senza l'utilizzo di mezzi meccanici;
- b. tra le ore 8.00 e le ore 11.00 e tra le ore 15.00 e le ore 17.00 in prossimità di ospedali, case di cura o di riposo;
- c. in orari diversi da quelli in cui si svolgono le attività didattiche nei pressi delle scuole e degli asili.

3. Il servizio dovrà essere prevalentemente in orari fuori la fascia notturna (dalle 22,00 alle 06,00) salvo casi eccezionali in cui lo stesso dovrà essere articolato in modo che eventuali lavori in tempo di riferimento notturno (tra le ore 22.00 e le ore 6.00) interessino zone abitate diverse a rotazione, in modo da ridurre il disagio.

Art. 23 - Altre attività rumorose

1. L'esercizio di tutte le attività rumorose o potenzialmente rumorose (es. piccoli lavori svolti in proprio, traslochi, attività di carico/scarico merci su area pubblica e comunque svolte a fini privati), non previste ai precedenti articoli, è consentito dalle ore 09:00 alle ore 20:00.
2. Le suddette attività non possono svolgersi la domenica e nei giorni festivi.
3. Le limitazioni di cui al comma precedente non si applicano al di fuori delle aree urbanizzate.

TITOLO V - SISTEMA SANZIONATORIO E DISPOSIZIONI FINALI

Art. 24 - Controlli

1. Per la gestione degli esposti relativi al rumore prodotto da infrastrutture di trasporto, da attività produttive, ricreative, manifestazioni, cantieri ecc. il Comune si avvale delle procedure previste dalle linee guida regionali in materia di acustica approvate con Delibera di Giunta Regionale Toscana n. 490 del 16/06/2014.

2. I cittadini che intendano presentare una segnalazione di disturbo da inquinamento acustico devono effettuarla in forma scritta; il Comune nel caso la stessa risulti accoglibile, attiverà la procedura di cui all'allegato A della D.G.R.T. n. 490/2014 del 16/06/2014.

3. Le attività di controllo circa il rispetto della normativa vigente in materia di rumore e del presente regolamento sono di competenza della Polizia Municipale del Comune di Castiglion Fiorentino e del supporto tecnico di ARPAT (per la verifica del rispetto della normativa) e dell'Az. USL competente (per gli aspetti igienico-sanitari) nell'ambito delle rispettive competenze.

Il controllo delle disposizioni disciplinate dal presente regolamento che non comportino misure fonometriche, sono svolte dal Corpo di Polizia Municipale.

Per le attività e gli impianti, sia temporanei che permanenti, che a seguito di un controllo risultino non autorizzati, non provvisti della necessaria comunicazione ovvero difformi da quanto presentato e dichiarato nella documentazione di impatto acustico, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 26 e dai codici civile e penale, si applica la sospensione immediata dell'attività rumorosa, con apposita comunicazione da parte dell'Ufficio del Comune titolare del procedimento.

Art. 25 - Sanzioni

1. Il mancato rispetto del presente regolamento è soggetto alle sanzioni amministrative previste all'art. 10 della L. 447/95 e dall'art. 17 della L.R. 89/98 e s.m.i.. Sono fatte salve le sanzioni penali previste dagli artt. 659 e 660 del C.P. e quanto previsto dall'art. 650 C.P. per l'inosservanza di provvedimenti dell'Autorità.

2. Chiunque, in assenza della prescritta autorizzazione comunale prevista dall'art.10 e dai seguenti artt. 11, 12 e 13 del presente regolamento, svolga attività, manifestazioni o spettacoli all'aperto, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500,00 a euro 20.000,00; alla stessa sanzione soggiace il titolare dell'autorizzazione comunale, in caso di contravvenzione alle prescrizioni poste dal Comune.

3. Qualora nei 5 anni successivi alla comminazione della sanzione prevista dal precedente comma, il contravventore incorra nuovamente nelle medesime infrazioni, il Comune può procedere alla revoca dell'autorizzazione.

4. Il mancato rispetto delle condizioni e degli accorgimenti indicati dal tecnico competente nella documentazione di impatto acustico è soggetto alla sanzione da 150 € a 900 €, fatte salve le

sanzioni di cui all'articolo 10, comma 2, della L. 447/95 qualora il mancato rispetto delle prescrizioni ovvero le modifiche comportino il superamento dei limiti di rumorosità di cui alla normativa vigente.

5. A seguito di accertamento della violazione di cui al precedente comma, il Comune può ordinare la sospensione delle attività rumorose temporanee fino alla messa in atto delle prescrizioni previste nell'autorizzazione in deroga, ovvero alla realizzazione delle opere di mitigazione finalizzate a ricondurre la sorgente nei limiti normativi previsti. In caso di inottemperanza all'ordinanza, il Comune può procedere alla sospensione delle altre eventuali autorizzazioni comunali concesse per lo svolgimento della medesima attività e, se necessario, alla confisca amministrativa delle apparecchiature responsabili delle emissioni sonore che causano il superamento dei limiti.

6. L'esercizio di attività rumorosa svolta in mancanza della Valutazione Previsionale di Impatto Acustico, Valutazione di Impatto Acustico o Valutazione Previsionale di Clima Acustico o dalla dichiarazione di rispetto dei limiti di PCCA a firma di tecnico competente in acustica ambientale attestante il rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente, comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500,00 a euro 20.000,00 (ai sensi dell'articolo 10, comma 3, della Legge 447/1995).

7. L'esercizio di un'attività, svolta modo difforme da quanto dichiarato in sede di Valutazione Previsionale di Impatto Acustico, Valutazione di Impatto Acustico o Valutazione Previsionale di Clima Acustico o dalla dichiarazione di rispetto dei limiti di PCCA a firma di tecnico competente in acustica ambientale attestante il rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente, comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500,00 a euro 20.000,00 (ai sensi dell'articolo 10, comma 3, della Legge 447/1995) e l'eventuale applicazione dei provvedimenti di cui al primo periodo del comma 3 dell'art. 19 della Legge 241/1990 e s.m.i.. Il Comune può ordinare la sospensione delle attività e/o il divieto di utilizzo delle sorgenti non analizzate in sede di redazione della documentazione predetta.

8. Le imprese di cui all'art. 3, comma 1 del presente Regolamento, che abbiano omesso di presentare, entro il termine previsto dallo stesso comma, il relativo Piano di Risanamento Acustico, sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500,00 a euro 20.000,00 (ai sensi dell'articolo 10, comma 3, della Legge 447/1995).

9. La mancata realizzazione dell'intervento di bonifica entro il termine individuato nel PdRA ovvero indicato dal Comune, ai sensi dell'art. 3, comma 2 del presente Regolamento, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500,00 a euro 20.000,00 (ai sensi dell'articolo 10, comma 3, della Legge 447/1995).

10. In caso di persistente inadempimento agli obblighi richiamati al comma 8, il Comune, previa diffida ad adempiere entro un congruo termine, procede ad applicare nuovamente le sanzioni ivi stabilite.

11. Il mancato rispetto delle norme previste agli articoli del Titolo IV del presente Regolamento è soggetto alle sanzioni previste dall'art. 7bis del D.Lgs 267/2000 con le seguenti modalità:

uso di macchine e impianti rumorosi per l'esecuzione dei lavori di giardinaggio fuori dagli orari consentiti dall'art.19	min. € 25,00; max € 75,00 se orario diurno (ore 6.00- 22.00) min. € 50,00; max € 150,00 se orario notturno (ore 22.00- 6.00)
uso di macchine e impianti rumorosi per l'esecuzione dei lavori di macchine agricole fuori dagli orari consentiti dall'art.20	min. € 25,00; max € 75,00 se orario diurno (ore 6.00- 22.00) min. € 50,00; max € 150,00 se orario notturno (ore 22.00- 6.00)
Esercizio di attività di autolavaggio al di fuori degli orari consentiti all'art.21	min. € 25,00; max € 75,00 se orario diurno (ore 6.00- 22.00) min. € 50,00; max € 150,00 se orario notturno (ore 22.00- 6.00)
esercizio di altre attività rumorose di cui all'art.23 fuori dagli orari e dai giorni consentiti	min. € 25,00; max € 75,00

12. Per il mancato rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 22 da parte dei soggetti preposti, dopo un primo ammonimento scritto, si applica la sanzione da € 200,00 a € 480,00.

13. Per le violazioni degli articoli del presente Regolamento non espressamente richiamate ai commi precedenti, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500,00 a euro 20.000,00 (ai sensi dell'articolo 10, comma 3, della Legge 447/1995).

14. Qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, il Sindaco, con provvedimento motivato, può ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento o di abbattimento delle emissioni sonore, inclusa l'inibitorio parziale o totale di determinate attività.

15. L'inosservanza delle ordinanze di cui al comma precedente è punita, a seconda della gravità, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 2.000,00 a Euro 20.000,00 (ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della Legge 447/1995).

16. Le sanzioni di cui ai precedenti commi sono erogate dalla Polizia Municipale.

17. Nel caso di attivazione della procedura prevista per la SCIA di cui all'art. 19 della Legge 241/1990 e s.m.i., il Comune, a seguito della verifica della documentazione prodotta in merito alla normativa sulla tutela dall'inquinamento acustico ed in presenza di evidenti carenze di essa, può adottare i provvedimenti di cui all'art. 19, comma 3, della Legge 241/1990 e s.m.i.

Art. 26 - Sospensione dell'attività rumorosa

1. Il mancato rispetto dei limiti massimi di rumorosità di cui al D.P.C.M. 14.11.1997, comporta, oltre alle sanzioni previste dalle vigenti leggi e dal presente Regolamento, l'avvio di un procedimento ai sensi della L.241/90 e s.m.i. finalizzato alla realizzazione di adeguati interventi di bonifica acustica per la mitigazione del rumore tali da riportare nei limiti di legge le immissioni acustiche negli ambienti di vita limitrofi.
2. L'inosservanza degli obblighi imposti con i provvedimenti adottati ai sensi del comma 1 può comportare la sospensione dell'attività rumorosa fino all'avvenuto adeguamento ai limiti fissati dalla normativa.

Art. 27 – Ordinanze

1. In caso di constatazione di superamento dei limiti stabiliti dalla normativa vigente o dal presente regolamento, oltre alle sanzioni di cui al precedente articolo 25, il Comune dispone, su proposta dell'organo di vigilanza, con ordinanza specifica ai sensi dell'articolo 107 del D.Lgs. 267/00, il termine entro il quale eliminare le cause che danno origine all'inquinamento acustico. Tale termine, che potrà essere eventualmente prorogato una sola volta su richiesta adeguatamente motivata e documentata al Dirigente dell'Ufficio Ambiente, non potrà comunque essere superiore a 90 giorni. È fatta salva la possibilità di richiedere interventi di immediata realizzazione per situazioni particolarmente gravose, su segnalazione dell'organo accertatore.
2. Al termine degli interventi di riduzione a conformità, il rispetto della normativa dovrà essere attestato a cura della ditta con la presentazione di apposita documentazione di impatto acustico, redatta da tecnico competente in acustica ambientale e controfirmata dal titolare, resa con le modalità di dichiarazione sostitutiva, contenente la descrizione degli interventi posti in essere e la dichiarazione che tali interventi garantiscono il rispetto dei limiti di legge.
3. Nel caso di inottemperanza all'ordinanza di cui al comma 1 ovvero di recidiva nel superamento dei limiti normativi, l'Amministrazione Comunale procede all'emissione di ordinanza contingibile e urgente che impone l'immediata sospensione dell'attività rumorosa ai fini della salute pubblica su conforme parere della Azienda USL competente; nel caso di inottemperanza a tale ordinanza si applica l'articolo 650 c.p. oltre alla sanzione amministrativa di cui all'articolo 10 comma 1 della L. 447/95.

Art. 28 – Modifiche al Regolamento

Le modifiche meramente tecniche, e gli adeguamenti normativi conseguenti all'entrata in vigore di nuove disposizioni legislative sono inserite nel presente Regolamento con atto del Dirigente dell'Ufficio Ambiente. Tutte le altre modifiche al presente Regolamento devono essere approvate dal Consiglio Comunale.

Art. 29 - Disposizioni finali

1. Il presente Regolamento sostituisce, modifica e revoca tutte le disposizioni contenute negli atti e/o regolamenti, attinenti alle competenze dell'Amministrazione Comunale in materia di acustica.
2. Il presente Regolamento entra in vigore decorsi 15 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio.

APPENDICE

Discoteche, locali di pubblico spettacolo o da ballo

2. I locali di pubblico spettacolo o di intrattenimento danzante, che utilizzano impianti elettroacustici di amplificazione e di diffusione sonora in qualsiasi ambiente sia al chiuso che all'aperto, escluse le attività di cui al Titolo II del presente Regolamento, hanno l'obbligo di predisporre, oltre alla documentazione di cui ai precedenti articoli nr. 16 e 17, la documentazione di cui al DPCM n. 215/99 e del rispetto delle disposizioni in esso contenute. La documentazione di cui al DPCM n. 215/99 deve essere conservata dal titolare dell'attività ed esibita su richiesta degli enti di controllo.

2. L'attività di nuovi locali di cui al presente articolo o di altre attività similari alto impatto acustico, anche sportivo/ricreative, con capienza maggiore di 200 persone che comportino, nel periodo notturno, problemi di rumorosità anche indotta causata dalla clientela, dal traffico e da parcheggi non è ammessa nelle zone in classe I e II del PCCA ed a distanze inferiori a 50 m da edifici ad uso residenziale.

TABELLA AREE DI PUBBLICO SPETTACOLO

Tabella 0-1: Aree di Pubblico spettacolo

Numero	Tipologia	Classe Acustica	Indirizzo
1	Campo da calcetto e parcheggio	Classe III	Via C. Corinti, Castiglion Fiorentino
2	Parco e campi nel Villaggio del Giovane	Classe IV	SR71, 39/A, Castiglion Fiorentino
3	Area adiacente all'Istituto statale di istruzione superiore Giovanni Da Castiglione	Classe III	Via Madonna del Rivaio, 54, Castiglion Fiorentino
4	Pubblica Piazza e Parcheggio	Classe III	Piazza Giuseppe Garibaldi, Castiglion Fiorentino
5	Piazzale del Cassero	Classe III	Via delle Carbonaie, Castiglion Fiorentino
6	Complesso di aree attorno alla Piscina Comunale, allo Stadio Comunale "Faralli" e al Palazzetto dello Sport "Meoni"	Classe III	Loc. Fonte Secca, Castiglion Fiorentino
7	Area verde attorno al Centro polifunzionale Emanuele Buracchi	Classe III	Via Manciano 167, Manciano, Castiglion Fiorentino
8	Campo Sportivo e Area Parcheggio allo Stadio Comunale La Nave	Classe III	SP27, 70, Loc. La Nave, Castiglion Fiorentino
9	Aree verdi e Area Parcheggio adiacente a Panificio "Menci" e a Chiesa dei Santi Marco e Francesco	Classe IV	Loc. Castroncello 96, Castiglion Fiorentino
10	Area presso il Palazzetto sportivo e Parcheggio	Classe IV	Via Giovanni Battista Schiatti 55, Montecchio, Castiglion Fiorentino
11	Area attorno alla Polisportiva Montecchio Vesponi con campo sportivo	Classe III	Via Giovanni Battista Schiatti, Montecchio, Castiglion Fiorentino
12	Area destinata a Sagre ed eventi	Classe III	Via della Chiesa Brolio, 41, Brolio, Castiglion Fiorentino